

Penale Sent. Sez. 3 Num. 10430 Anno 2020

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 18/11/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ruggeri Juri, nato a Bologna il 26/1/1974

avverso la sentenza del 28/11/2018 del Tribunale di Udine

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Chiara Tebano, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 novembre 2018 il Tribunale di Udine ha condannato Juri Ruggeri alla pena di 1.800,00 euro di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma 2, cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (ascrittogli per avere, quale delegato della S.r.l. M. Business, con sede in Imola, all'esercizio dei poteri concernenti il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, eseguito o, comunque, non impedito, la realizzazione, presso l'unità locale di Reana del Rojale, di una attività illecita di raccolta, nella forma del deposito preliminare, di rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento; in Reana del Rojale, il 3 novembre 2014).

Secondo la contestazione, all'atto del conferimento dei rifiuti presso l'impianto della S.r.l. Ecolando, in Fosso, era emerso che i rifiuti provenienti dalla unità locale di Reana del Rojale della S.r.l. M. Business, raccolti in un unico container, erano costituiti, oltre che da imballaggi, come indicati nel FIR (che recava l'indicazione del codice CER 150106, relativo a imballaggi in materiali misti), anche da altri generi di rifiuti (costituiti da ramaglie provenienti da operazioni di potatura, rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata del secco, carta e cartone di scarto, rifiuti ingombranti e componenti RAEE), e non potevano quindi provenire da un deposito temporaneo lecito, a causa della inosservanza di quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. bb), n. 3, d.lgs. 152/2006 (secondo cui il deposito temporaneo deve essere realizzato per categorie omogenee di rifiuti).

Accertata la realizzazione di una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, emersa dal conferimento nell'impianto di Fosso della Ecolando di rifiuti eterogenei provenienti dall'unità locale di Reana del Rojale della M. Business, è stata ravvisata la responsabilità dell'imputato, quale titolare della delega in materia ambientale, per aver omesso di avvedersi che il deposito temporaneo dei rifiuti non veniva realizzato regolarmente.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione dalla Corte d'appello di Trieste, trattandosi di sentenza non appellabile, affidato a quattro motivi.

2.1. In primo luogo ha lamentato l'insufficienza della motivazione in ordine alla prova dell'elemento oggettivo del reato contestatogli e alla provenienza dei rifiuti rinvenuti nell'impianto di Fosso della Ecolando dal punto vendita di Reana del Rojale della M. Business, operante con il marchio Mercatone Uno, non potendo affermarsi con certezza che i rifiuti conferiti in tale impianto provenissero tutti da detto punto vendita, solo perché ivi era stato ritirato il cassone (o container) che li conteneva.

2.2. In secondo luogo ha prospettato l'esistenza, per le ~~medesime~~ medesime ragioni, di un ragionevole dubbio, che avrebbe dovuto determinare la sua assoluzione, sulla effettiva verifica dei fatti contestati, cioè sulla esecuzione di una gestione illecita di rifiuti a causa della natura eterogenea dei rifiuti nel deposito preliminare degli stessi, realizzato presso il suddetto punto vendita di Reana del Rojale.

2.3. Con un terzo motivo ha lamentato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 40 cod. pen. e 256 d.lgs. 152/2006, sia con riferimento alla affermazione della natura eterogenea dei rifiuti, da cui era stata ricavata la prova della realizzazione di una loro gestione illecita, pur non essendo stato accertato quanto realizzato presso il suddetto punto vendita di Reana del Rojale; sia a proposito della affermazione della configurabilità del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 anche per omesso controllo.

2.4. Con un quarto motivo ha lamentato l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Dopo aver illustrato la struttura dell'organigramma dell'impresa e la distribuzione dei compiti all'interno di essa, ha sottolineato che lavorava a Imola, presso la sede legale della M. Business, operante con il marchio Mercatone Uno, e non era il responsabile del punto vendita di Reana del Rojale.

3. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 28 ottobre 2019 ha proposto tre nuovi motivi di ricorso.

3.1. In primo luogo ha lamentato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, con riferimento alla affermazione della provenienza dei rifiuti conferiti nell'impianto di Fosso della S.r.l. Ecolando dal punto vendita di Reana del Rojale, nonché sulla, dipendente, affermazione dello svolgimento presso tale punto vendita di una gestione illecita di rifiuti, non essendo stato accertato dalla polizia giudiziaria lo scarico del materiale, posto che gli agenti di polizia giudiziaria avevano esaminato solamente un cumulo di rifiuti a terra in tale impianto, senza che alcun elemento consentisse di ricollegarli al punto vendita di Reana del Rojale.

3.2. Con un secondo motivo ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 183 e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, non essendo possibile ipotizzare la realizzazione del reato di illecita gestione di rifiuti in forma omissiva, come chiarito nella sentenza n. 23911 del 2014.

3.3. Infine con il terzo motivo aggiunto ha ribadito la censura di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nella parte relativa alla propria responsabilità, affermata senza considerare lo specifico incarico attribuitogli e l'attività svolta in concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui il primo e il terzo motivo aggiunto costituiscono sviluppo, sono fondati e assorbenti.

2. L'affermazione della realizzazione presso il punto vendita Mercatone Uno di Reana del Rojale di una gestione illecita di rifiuti (a causa della realizzazione di un deposito preliminare alla raccolta relativo a categorie non omogenee di rifiuti, in violazione di quanto stabilito in proposito dall'art. 183, comma 1, lett. bb), n. 3, d.lgs. 152/2006, secondo cui "il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute"), affermazione che è stata basata dal Tribunale sulla osservazione da parte della polizia giudiziaria, presso l'impianto di trattamento di Fosso della S.r.l. Ecolando, di un cumulo di rifiuti provenienti da tale punto vendita, è illogica, in quanto si fonda solamente sul dato, di per sé solo insufficiente, del rinvenimento nell'impianto di trattamento di un cumulo di rifiuti eterogenei: la derivazione da tale sola circostanza della prova della realizzazione in altra località di una gestione illecita di rifiuti (a causa della mescolanza tra rifiuti di varie tipologie) è illogica, in quanto da essa, in difetto di altri elementi, non indicati nella sentenza, non può trarsi la prova certa che gli stessi provengano da un deposito preliminare non regolare, in quanto effettuato mescolando tra loro rifiuti eterogenei, perché tale confusione potrebbe essere avvenuta successivamente o in un altro momento e, comunque, dalla sola rilevazione di tale cumulo di rifiuti eterogenei non può trarsi la conclusione che essi fossero stati depositati allo stesso modo (potendo il mescolamento essere avvenuto in occasione della raccolta, del trasporto o successivamente), cosicché la conclusione che ne è stata tratta risulta frutto di una non corretta applicazione delle regole razionali e delle massime di comunque esperienza, e, dunque, affetta da illogicità manifesta.

3. Altrettanto illogica risulta l'affermazione della responsabilità dell'imputato, per omessa vigilanza, nella realizzazione di tale gestione illecita di rifiuti (conseguente alla mescolanza nel deposito preliminare di rifiuti eterogenei), in quanto, pur essendo configurabile il reato di gestione illecita di rifiuti anche mediante una condotta omissiva, quando essa abbia consentito, per effetto della omissione del comportamento doveroso, la realizzazione della gestione illecita (comportamento doveroso derivante, secondo la contestazione, dalla delega in materia ambientale attribuita all'imputato dalla società di cui sarebbero stati raccolti irregolarmente i rifiuti, che, se correttamente e diligentemente

esercitata, avrebbe consentito, secondo la contestazione, di evitare la realizzazione dell'illecito), non sono però state adeguatamente considerate le dimensioni dell'impresa nell'ambito della quale era stata conferita all'imputato la delega in materia ambientale, la sua organizzazione, la circostanza che la sede della stessa era a Imola e che il deposito irregolare sarebbe stato realizzato a Reana del Rojale.

Non sono, in particolare, state considerate, benché emerse dall'istruttoria svolta, e, in particolare, dalla testimonianza dell'amministratore delegato Bandieri, le notevoli dimensioni della società (che aveva oltre 3.000,00 dipendenti), la sua articolazione territoriale (caratterizzata da oltre 90 punti vendita), la presenza di altre figure che costituivano una catena di responsabilità, tra cui l'area manager (con responsabilità su più punti vendita) e il direttore del singolo punto vendita (che ne seguiva la quotidiana operatività); neppure è stato considerato che l'imputato svolgeva la sua attività dalla sede legale di Imola, occupandosi prevalentemente, con il supporto del consulente esterno Zaninelli (pure esaminato come testimone), di individuare le imprese specializzate cui affidare gli adempimenti in materia di rifiuti.

La responsabilità per la contestata gestione illecita di rifiuti è, dunque, stata affermata esclusivamente sulla base del dato della esistenza di detta delega, omettendo del tutto di considerare quanto emerso dall'istruttoria, circa dimensioni e organizzazione dell'impresa per la quale operava l'imputato e nell'ambito della quale gli era stata attribuita tale delega, con la conseguenza che detta affermazione risulta giustificata con motivazione insufficiente e illogica, fondata esclusivamente sulla valorizzazione del dato formale della attribuzione di detta delega, disgiunta dalla considerazione delle altre specificità allegata dalla difesa ed emerse dall'istruttoria.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, alla luce degli evidenziati vizi della motivazione, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine, nel quale il giudice del rinvio dovrà tenere conto dei rilievi sopra svolti, sia a proposito dei criteri da seguire per valutare gli elementi a disposizione nella ricostruzione del fatto, in particolare per quanto riguarda l'accertamento della esistenza di una gestione illecita di rifiuti presso il punto vendita Mercatone Uno di Reana del Rojale; sia per valutare l'effettiva portata della delega ambientale attribuita all'imputato, valutazione da compiere tenendo conto di quanto emerso dall'istruttoria svolta in ordine alle dimensioni della società per la quale l'imputato lavorava e anche della articolazione territoriale e organizzativa della attività svolta da tale ente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.

Così deciso il 18/11/2019